SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

(31ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme sulla produzione avicola » **(1238)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 359, 360, 362, 363
BARACCO, *relatore* 360
CARELLI 362, 363
CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 360, 363

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Grimaldi, Milillo, Moretti, Rovella, Rovere, Sibille, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cattani.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Norme sulla produzione avicola » (1238) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla produzione avicola », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 17 novembre si chiuse la discussione generale, ma l'esame degli articoli fu rinviato per permettere all'onorevole rappresentante del Governo di chiedere un chiarimento agli uffici competenti del Ministero circa l'articolo 7. Tale articolo prevede infatti un rimborso spese annuo al Ministero dell'agricoltura, da parte delle imprese immatricolate, di lire 3.000 per ciascun centro o stabilimento di produzione di uova da cova, e di lire 200 ogni mille uova o frazione di mille uova, per ciascun centro o stabilimento di produzione di pulcini. Ora la Commissione finanze e tesoro subordinava il suo parere favorevole alla sostituzione dell'attuale testo dell'articolo

con quello dell'articolo 8 del disegno di legge originario presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento, così formulato: « L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è soggetta alla tassa di concessione governativa quale tassa per il rilascio in ragione di lire 5.000 per ogni stabilimento di produzione e, quale tassa annuale rapportata alla capacità delle incubatrici, in ragione di lire 300 per ogni mille uova o frazione di mille al netto delle sezioni di schiusa. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce ». Il senatore Medici, dal canto suo, proponeva addirittura la soppressione dell'articolo 7 medesimo. L'onorevole Sottosegretario di Stato si è riservato allora di interpellare — come dicevo — gli uffici competenti del Ministero sulla proposta di soppressione, che sembrava avere incontrato il favore dell'intera Commissione.

Chiedo quindi all'onorevole rappresentante del Governo se egli oggi è in grado di sciogliere quella riserva, ed in che senso.

C A T T A N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La riserva viene sciolta nel senso che la soppressione dell'articolo 7 si ritiene senz'altro possibile, poichè il rimborso spese previsto da tale articolo, non essendo in effetti chiaramente qualificabile, potrebbe apparire come una specie di balzello ai danni delle imprese avicole.

B A R A C C O , *relatore.* Debbo aggiungere che l'onorevole Presidente si è fatto parte diligente, interpellando in merito alla soppressione dell'articolo la 5ª Commissione, la quale non ha sollevato alcuna difficoltà.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, ed essendo già stata chiusa, come ho detto, la discussione generale, passiamo senz'altro all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo 5 della presente legge.

L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.

Una copia di tale denunzia dovrà essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sarà restituita al denunziante debitamente vistata.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilerà sull'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potrà sospenderne l'attività in caso di infrazione alle norme della presente legge.

Il mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:

a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;

b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;

c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;

d) il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini.

Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attività, anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovrà essere comunicata, entro 10 giorni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura cui è stata presentata la denuncia.

(*E approvato*).

Art. 3.

I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità.

Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione.

Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalità ivi previste.

Le stesse imprese devono altresì tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio.

Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;

c) il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata;

f) la data della consegna o di spedizione;

g) il nome del destinatario delle uova.

Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 3 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la ubicazione dell'impresa produttrice;

c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;

f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.

Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente.

(*È approvato*).

Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 1 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

C A R E L L I . Per le ragioni già indicate nella seduta del 17 novembre, e dovendo comunque il disegno di legge ritornare alla Camera, per la soppressione dell'articolo 7, che ritengo sarà da noi accolta, propongo che l'articolo testè approvato sia più utilmente collocato al posto dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Non so se i giuristi della tecnica legislativa sarebbero d'accordo su tale spostamento. Ad ogni modo, poichè non si fanno osservazioni da parte della Commissione, la proposta del senatore Carelli s'intende accolta e sarà tenuta presente in sede di coordinamento.

Art. 6.

Chiunque senza l'immatricolazione di cui all'articolo 1 produce uova da cova per la vendita, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 3, ovvero del documento previsto dal regolamento della Comunità economica europea n. 129, del 12 dicembre 1963, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 o dall'ultimo comma dell'articolo 4 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50 mila.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le imprese immatricolate verseranno annualmente per ciascun centro o stabilimento di produzione di uova da cova la somma di lire 3.000 a titolo di rimborso spese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per ciascun centro o stabilimento di produzione di pulcini, la somma di lire 200 per ogni mille uova o frazione di mille uova, rapportata alla capacità delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa.

La somma deve essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

Come loro sanno, il senatore Medici ha proposto un emendamento tendente alla soppressione dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova, nonchè alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova.

(*È approvato*).

C A R E L L I . Nell'annunciare il mio voto favorevole al disegno di legge, invito l'onorevole Sottosegretario di Stato a vigilare con particolare cura perchè i sopralluoghi presso le imprese previsti dall'articolo 1 siano effettivamente sempre compiuti d'accordo e con la collaborazione del veterinario provinciale.

C A T T A N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura del testo completo del disegno di legge, quale risulta dopo il coordinamento generale:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 2 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo precedente.

L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.

Una copia di tale denunzia dovrà essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sarà restituita al denunziante debitamente vistata.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilerà sull'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potrà sospenderne l'attività in caso di infrazione alle norme della presente legge.

Il mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.

Art. 3.

Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:

a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;

b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;

c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;

d) il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini.

Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attività, anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovrà essere comunicata, entro 10 giorni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura cui è stata presentata la denuncia.

Art. 4.

I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità.

Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione.

Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalità ivi previste.

Le stesse imprese devono altresì tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio.

Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;

c) il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata;

f) la data della consegna o di spedizione;

g) il nome del destinatario delle uova.

Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento.

Art. 5.

Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la ubicazione dell'impresa produttrice;

c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;

f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.

Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente.

Art. 6.

Chiunque senza l'immatricolazione di cui all'articolo 2 produce uova da cova per la vendita, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 4, ovvero del documento previsto dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 o dall'ultimo comma dell'articolo 5 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50 mila.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova, nonchè alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari